Corte di Cassazione, Sezione 1 civile

Sentenza 20 settembre 2013, n. 21612

Massima

Personalità (diritti della) - Riservatezza - In genere - Trattamento dei dati personali - Art. 24 d.lgs. n. 196 del 2003 - Utilizzazione dei dati per far valere o difendere anche verso terzi un diritto di giudizio - Consenso dell'interessato - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In materia di trattamento dei dati personali, l'art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario, per far valere o difendere un diritto, a condizione che i dati, siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento in particolare, la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio. (Nella specie, la banca aveva prodotto in giudizio senza autorizzazione della cliente documenti relativi alle custodie titoli di cui essa era titolare esclusiva al fine di provare la qualità di investitore esperto del figlio, titolare di altra custodia titoli, che affermava la responsabilità della banca per averlo indotto all'acquisto di titoli ad altro rischio).

Massima

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Questioni nuove - Tutela dei dati personali - Azione ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 a tutela della "privacy" - Azione a tutela del nome e dell'identità personale fatta valere in cassazione - Domanda nuova - Inammissibilità.

In materia di trattamento dei dati personali, è inammissibile in sede di legittimità, in quanto diretta ad introdurre una domanda nuova, un'azione a tutela del nome e dell'identità personale, quando la controversia sia cominciata a tutela del diritto alla "privacy", come delineato dall'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Massima

Personalità (diritti della) - Riservatezza - In genere - Inviolabilità della corrispondenza - Diritto alla difesa in giudizio - Bilanciamento - Criteri.

In materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza in virtù del generale principio di cui all'art. 51 cod. pen. (riguardante l'esimente dell'esercizio di un diritto) nonché delle più specifiche norme del codice dei dati personali (art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e degli artt. 93 e 94 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in tema di diritto d'autore, norme queste ultime secondo cui la corrispondenza, allorché abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza autorizzazione quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20341/2006 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2833/2006 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 20/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 152, al Tribunale di Milano, (OMISSIS) esponeva: che era titolare in proprio dal 1997, presso la (OMISSIS) s.p.a., di una custodia titoli italiani e di una custodia titoli esteri nonche', in unione con i figli (OMISSIS) e (OMISSIS), di un conto corrente sul quale venivano accreditati e addebitati i risultati attivi e passivi delle predette custodie titoli; che nel (OMISSIS) (OMISSIS) aveva aperto nella medesima agenzia della suddetta banca un proprio conto corrente ed una propria custodia titoli; che la (OMISSIS), nell'ambito di un giudizio contro di essa instaurato da (OMISSIS) per risarcimento danni, aveva prodotto senza autorizzazione alcuna da parte della ricorrente le custodie titoli di cui essa e' titolare in via esclusiva, in tal modo rendendo nota l'entita' e la natura del suo patrimonio mobiliare; che detta produzione documentale integrava l'illecito di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 167, e comunque costituiva una modalita' di trattamento di dati personali eccedente le finalita' per cui i medesimi erano stati raccolti dalla banca stessa. Chiedeva pertanto il blocco dei suoi dati personali nonche' lo stralcio dei documenti divulgati illegalmente dalla banca e la condanna della medesima al risarcimento di tutti i conseguenti danni. Il ricorso veniva ritualmente notificato - unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - al Garante per la protezione dei dati personali ed alla (OMISSIS) s.p.a.. Quest'ultima si costituiva opponendo che il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 13, comma 5, lettera b), consente la comunicazione e l'utilizzazione di dati personali di terzi qualora siano utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche ove i dati personali riguardino soggetti che non siano parti del giudizio in cui la produzione viene eseguita; che i documenti da essa prodotti nella causa, intrapresa dallo (OMISSIS) nei suoi confronti per i danni che assumeva di aver subito a causa delle indicazioni di consulenti della banca nell'acquisto di titoli obbligazionari emessi dallo Stato argentino e dalle societa' (OMISSIS) e (OMISSIS), erano pertinenti all'oggetto della causa (in quanto la loro produzione era tesa a dimostrare la qualita' di investitore esperto dello (OMISSIS), operante anche su titoli ad alto rischio quali quelli presenti nei depositi titoli in questione) e resi noti ai soli soggetti della causa stessa nei limiti di quanto strettamente necessario a sostenere la tesi difensiva della banca in tale controversia; che in ogni caso la richiesta di stralcio dei documenti era inammissibile in quanto incidente sulla valutazione di ammissibilita' dei mezzi probatori riservata al giudice della causa, e la domanda di risarcimento era infondata perche' lo (OMISSIS), in quanto cointestatario del conto corrente sul quale transitavano tutte le operazioni attinenti alle custodie titoli in questione, aveva il diritto di conoscere tutte le operazioni eseguite sul medesimo.

Con sentenza depositata il 20 marzo 2006, il Tribunale di Milano respingeva il ricorso con compensazione delle spese, osservando in sintesi:

a) che il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ha riconosciuto in generale la prevalenza del diritto alla difesa stabilito dall'articolo 24 Cost., rispetto al diritto alla riservatezza in ordine al trattamento dei dati personali e di parte dei dati sensibili dell'individuo, sempre che siano rispettate le condizioni poste da tale fonte normativa concernenti la pertinenza del trattamento dei dati in questione all'ambito difensivo specifico e la delimitazione temporale del trattamento stesso allo stretto necessario per consentire il perseguimento delle finalita' cui esso appare rivolto;

b) che la pertinenza della produzione documentale eseguita dalla banca va verificata rispetto alla sua tesi difensiva nei suoi termini astratti (cioe' nella sua effettiva inerenza alla finalita' di addurre elementi atti a sostenere il rigetto delle domande) a prescindere da ogni valutazione circa la concreta fondatezza della tesi stessa e circa l'ammissibilita' e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio, riservate al giudice della causa;

c) che, in tal senso, tale pertinenza sussiste, ne' in contrario possono rilevare le contestazioni della parte ricorrente in ordine alla insussistenza di un nucleo familiare (OMISSIS) / (OMISSIS) (per il fatto che i suoi componenti da anni conducono vite autonome e separate), tenendo anche conto che alla incontroversa contitolarita' del conto corrente cui facevano capo i depositi titoli corrispondeva la possibilita' per tutti i contitolari di operare sul conto stesso per l'acquisto di titoli e per beneficiare della redditivita' da essi fornita; che anche le modalita' del trattamento non violano la legge, atteso che la produzione in giudizio non ha integrato una forma indiscriminata di diffusione dei dati contenuti nei documenti bensi' una comunicazione limitata al giudice della causa ed alle parti, e sotto altro profilo costituisce l'esplicazione tipica del diritto di difesa che come tale non puo' ritenersi in contrasto con le finalita' perseguite dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 24.

Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione a norma dell'articolo 152, comma 13, Decreto Legislativo citato, cui resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 11 e 24, articoli 1321, 1372 e 2702 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 23 T.U.F. n. 58 del 1998) nonche' l'omesso esame del contratto deposito titoli e delle norme per la negoziazione degli ordini ed insufficiente motivazione. Sostiene che il giudice di merito, non rilevando che parte contraente dei

due rapporti di deposito titoli era essa sola ricorrente e che la contitolarita' del distinto conto corrente non consentiva a suo figlio di operare l'acquisto o la vendita di titoli depositati o da depositarsi nei suddetti conti, avrebbe erroneamente ritenuto che i dati contenuti negli estratti delle custodie titoli in questione siano pertinenti ai fatti della causa (OMISSIS) / Deutsche Bank.

1.1. La doglianza e' priva di fondamento. Il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 24, lettera f), consente di prescindere dal consenso della parte interessata per il trattamento di dati personali quando quest'ultimo sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Rettamente il Tribunale ha ritenuto che la verifica circa la ricorrenza di tali condizioni non debba essere confusa con l'esame nel merito dei rapporti tra le parti della causa nella quale si inserisce il trattamento dei dati: cio' che rileva, ai fini della esimente di cui all'articolo 24, non e' la concreta idoneita' della documentazione prodotta dalla (OMISSIS) in quella causa a provare la sua tesi difensiva (valutazione che compete al giudice della causa stessa), ne' la ammissibilita' di tale produzione documentale (idem), bensi' la sua oggettiva inerenza a tale specifica difesa, quindi alla finalita' di addurre elementi atti nella specie a sostenere il rigetto delle domande contro di essa rivolte. La puntuale motivazione resa sul punto dal Tribunale milanese - secondo cui la produzione documentale della quale si discute e' sussumibile in tale fattispecie normativa, essendo destinata a provare la qualita' di investitore esperto della controparte (OMISSIS) onde escludere la dedotta responsabilita' della banca per averlo indotto all'acquisto di titoli ad alto rischio- si mostra quindi piu' che congrua alla luce del dato normativo come sopra interpretato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia l'omissione di pronunzia e la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 11 e 24, e dell'articolo 112 c.p.c., nonche' l'omissione di motivazione, sulla violazione dei limiti di correttezza e non eccedenza previsti dall'articolo 11. La (OMISSIS) avrebbe trattato i suoi dati personali ed il suo nome in modo scorretto, alla luce dei principi giurisprudenziali sui limiti del diritto di cronaca - perche' ha affermato l'esistenza di un nucleo familiare (OMISSIS) / (OMISSIS) che non esiste (mancando il requisito della convivenza dei familiari) e di investimenti di tale nucleo che sono invece propri di essa ricorrente soltanto -, e in modo eccedente perche' invasivo della sua privacy nella misura in cui ha trascritto in dettaglio la composizione e la consistenza patrimoniale dei titoli in custodia, commentandone il contenuto; e, d'altra parte, ha scelto di produrre direttamente gli estratti del conto titoli anziche' formulare al giudice istanza di esibizione ex articolo 210 c.p.c..

2.1. Anche tali censure non colgono nel segno. Premesso che, in una fattispecie quale quella in esame nella quale si controverte della esimente dell'esercizio del diritto di difesa rispetto alla responsabilita' per il trattamento di dati personali, il riferimento ai limiti giurisprudenziali all'esercizio del diritto di cronaca si mostra inappropriato e privo di fondamento normativo, va rilevato come la ricorrente torni erroneamente a prospettare - qui sotto il profilo della violazione del principio di correttezza - argomenti attinenti non all'eseguito trattamento dei dati in se', bensi' al merito delle affermazioni difensive espresse dalla (OMISSIS) nel distinto giudizio instaurato dallo (OMISSIS). Sulle quali rettamente il Tribunale milanese non ha ritenuto di poter esprimere una specifica valutazione di merito, quale quella richiesta dalla odierna ricorrente, che si palesa estranea anche alla verifica circa la correttezza del trattamento dei dati. Verifica richiesta dall'articolo 11 letta) del Decreto Legislativo n. 196 in relazione alle modalita' del trattamento stesso non gia' alle tesi difensive che lo accompagnano.

Quanto poi alle ulteriori censure, pare sufficiente osservare: a) che l'istanza di esibizione e' prevista dall'articolo 210 c.p.c., per l'ipotesi in cui il documento sia in possesso della controparte o di un terzo, non in quella, qui ricorrente, nella quale il documento stesso sia in possesso della stessa parte istante; b) che la sentenza impugnata ha congruamente giustificato la sua valutazione in ordine alla non eccedenza dell'eseguito trattamento dei dati rispetto alle finalita' difensive di (OMISSIS), osservando - da un lato - come la documentazione in ordine alla specifica natura dei titoli custoditi fosse necessaria a sostenere la tesi difensiva (la cui fondatezza, si ripete, sarebbe stata valutata dal giudice della distinta causa di merito) basata sulla qualita' di investitore esperto rivestita dallo (OMISSIS), dall'altro come la produzione in giudizio di tale documentazione - esplicazione tipica del diritto di difesa - non abbia in alcun modo travalicato i limiti di tale facolta' difensiva.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 6, 7 e 43 c.c., del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11, e dell'articolo 112 c.p.c., nonche' vizio di motivazione: il Tribunale di Milano non avrebbe adottato alcun provvedimento a tutela del suo diritto al nome e alla identita' personale, anche con riguardo alla arbitraria indicazione di un inesistente nucleo familiare (OMISSIS) / (OMISSIS). Va tuttavia osservato che tale questione, non risultante sollevata in sede di merito (risulta solo, nelle conclusioni, la richiesta di cancellazione del nome della ricorrente), fuoriesce dall'ambito della tutela del diritto alla privacy come delineata dal disposto del Decreto Legislativo n. 196, articolo 152, cui l'atto introduttivo di questo giudizio ha fatto riferimento. Il motivo e' dunque inammissibile, in quanto tendente ad introdurre in questa sede di legittimita' una distinta pretesa di tutela del diritto al nome, che peraltro avrebbe dovuto essere fatta valere nelle forme del giudizio ordinario.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 185, 616 e 622 c.p., Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 15 e 167, articoli 2043 e 2059 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4: lamenta l'omissione di pronunzia sulla domanda di risarcimento danni, basata anche sulla illiceita' della divulgazione degli estratti delle custodie titoli (che ella riceveva in busta chiusa al proprio domicilio) sotto il profilo

degli articoli 616 (inviolabilita' della corrispondenza) e 622 (violazione del segreto professionale) c.p..

4.1. Va tuttavia osservato che ad integrare l'omessa pronunzia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata sotto il profilo non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. tra molte: Sez. 2 n. 20311/11; Sez. 1 n. 10696/07; Sez. L n. 16788/06). Ed invero l'impostazione logico-giuridica della sentenza impugnata - nella cui epigrafe risulta peraltro puntualmente riportato il riferimento, nelle conclusioni di parte ricorrente, alla violazione dell'articolo 616 c.p. - si fonda sul riconoscimento della prevalenza del legittimo esercizio del diritto di difesa da parte di (OMISSIS) sui diritti che la ricorrente ha inteso tutelare con l'azione giudiziale in esame; prevalenza che si mostra incompatibile con il riconoscimento della violazione non solo del segreto professionale cui e' tenuta la banca ma anche del diritto della ricorrente alla inviolabilita' della corrispondenza a lei diretta. Riconoscimento che del resto trova ostacolo (oltre che nella gia' ricordata norma del Decreto Legislativo n. 196, articolo 24) sia nella norma generale dell'articolo 51 c.p., sia - con riguardo specifico alla corrispondenza - negli Legge n. 633 del 1941, articoli 93 e 94, che, in relazione alla corrispondenza di carattere confidenziale o relativa alla intimita' della vita privata, escludono la necessita' per la sua divulgazione o riproduzione del consenso del (mittente o del) destinatario quando la conoscenza dello scritto sia necessaria ai fini di un giudizio, civile o penale.

5. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in euro 5.000,00 per compenso e euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone d'ufficio che siano omessi le generalita' o gli altri dati identificativi di (OMISSIS) e (OMISSIS), a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.